

Valle d'Aosta

L.R. 23/11/2009, n. 40

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del Reg. 30 novembre 1998, n. 7.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 15 dicembre 2009, n. 50.

Art. 5

A agevolazioni.

1. Oltre alle agevolazioni previste dalla normativa statale vigente, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al D.M. n. 435/1998 del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, per le fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, il conferimento e la donazione di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, nei casi in cui comportino il trasferimento della proprietà di veicoli (3).

2. Per le formalità di trascrizione a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario del veicolo, l'IRT è ridotta del 90 per cento per la prima formalità e del 10 per cento per la seconda. In ogni caso, le formalità di trascrizione devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e contestualmente effettuate al PRA, unitamente alla presentazione della documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.

3. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento della proprietà del veicolo e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'IRT è dovuta per intero. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica in caso di successivo trasferimento dagli eredi ad un terzo, senza che il singolo erede ne sia prima divenuto intestatario.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 della L. 449/1997, per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone con disabilità sensoriale o ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento la speciale indennità o l'indennità di comunicazione, l'IRT è ridotta del 95 per cento. Ai fini della presente legge, per persone con disabilità sensoriale si intendono i soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (4).

5. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere dichiarato e documentato in base alla normativa vigente in materia. Se l'autoveicolo o il motoveicolo è intestato al familiare al quale la persona con disabilità sensoriale è fiscalmente a carico, tale condizione deve essere contestualmente comprovata.

5-bis. Nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'IRT è dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 (5).

(3) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, L.R. 8 aprile 2013, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, L.R. 30 giugno 2014, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1 della medesima legge).